

Statuto

Compagnia “Arcieri del Torrente”

08 / 034



Approvato dalle Assemblee dei soci tenute nelle seguenti date:

- 10 maggio 1991
- 21 ottobre 2000
- 15 ottobre 2005
- 02 luglio 2014
- 21 giugno 2015

ARTICOLO 1

Costituzione

Viene costituita una società sportiva dilettantistica, senza fine di lucro, con la denominazione “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMPAGNIA ARCIERI DEL TORRENTE”.

Il fine della società è quello di praticare, far conoscere e sviluppare la disciplina sportiva del tiro con l'arco nelle sue diverse specialità, di partecipare e organizzare manifestazioni sia promozionali che agonistiche.

La società svolge la propria attività nell’ambito della FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO, alla quale aderisce impegnandosi a rispettarne le norme statutarie e regolamentari.

La sede legale della società, finchè non sarà possibile disporre di una sede propria, è fissata nel comune di Parma presso la residenza del Presidente in carica.

Il consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede associativa nell’ambito del medesimo comune e tali trasferimenti di sede non costituiscono modifiche dello statuto

ARTICOLO 2

Ammissione

L’ammissione del socio alla società avviene previa domanda scritta, indirizzata al Presidente della società stessa, dietro presentazione di un socio.

Nella domanda l’aspirante socio si impegna a rispettare lo statuto sociale e le norme federali, di cui potrà prendere visione presso la sede della società.

Per gli aspiranti soci minorenni è necessario anche il consenso per iscritto di un genitore o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 3

I Soci

La compagnia e’ costituita da:

- A) soci semplici;
- B) soci atleti;
- C) soci sostenitori.

Sono **soci semplici** tutti coloro che, pur essendo in possesso del tesserino FITARCO, non svolgono attività agonistica Federale. Sono **soci atleti** tutti coloro che, in possesso del tesserino Fitarco, partecipano a gare Federali e ufficiali, inseriti nelle rispettive classi secondo la classificazione federale:

- Veterani MASCHILE E FEMMINILE
- Seniores MASCHILE E FEMMINILE
- Juniores MASCHILE E FEMMINILE
- Allievi MASCHILE E FEMMINILE
- Ragazzi MASCHILE E FEMMINILE
- Giovanissimi MASCHILE E FEMMINILE

Sono **soci sostenitori** tutti coloro che, pur in possesso del tesserino Fitarco, non svolgono attività sportiva ma prendono parte alle iniziative ed alla vita della società, impegnandosi per il suo buon funzionamento e miglioramento.

ARTICOLO 4

Iscrizione

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, fissata dagli organi statutari per ogni tipo di categoria e classe di soci.

L’appartenenza alla società dà diritto, compatibilmente alla categoria di socio, ad aderire a qualsiasi iniziativa a livello agonistico e/o promozionale, effettuata sia nell’ambito della società che della Federazione Italiana di tiro con l’arco.

ARTICOLO 5

Doveri della società

La società, coerentemente al dettato dell’art. 1, si pone come finalità:

- A) svolgere, a livello dilettantistico, attività promozionale, didattica, organizzativa e agonistica;
- B) assicurare ai propri associati la necessaria assistenza sia nello svolgimento della pratica ricreativa che agonistica;
- C) tenere e aggiornare gli schedari di certificazioni mediche di ogni socio;

- D) mettere a disposizione della Federazione e/o dei suoi organi, i soci che fossero richiesti per la partecipazione a gare di particolare interesse a carattere regionale, nazionale e internazionale, sia in Italia che all'estero;
- E) sorvegliare che il comportamento in gara dei propri atleti sia corretto e che la tenuta di gara sia o con i colori sociali o in tenuta bianca;
- F) notificare ai propri soci, eventualmente colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate.

ARTICOLO 6

Dovere dei soci

I soci si assumono l'obbligo di:

- A) accettare disciplinatamente ogni decisione, delibera o disposizione assunta dalla società, astenendosi da qualsiasi forma di pubblica protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi ente o persona estranea alla Federazione Italiana di tiro con l'arco;
- B) accettare ed eseguire prontamente e correttamente tutte le disposizioni impartite dagli organi dirigenti della società; eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto;
- C) presentarsi alle convocazioni e alle gare indette dalla società in rapporto alla formazione di squadre, rappresentative, gruppi di lavoro ed allenamento, segnalando tempestivamente le proprie eventuali assenze, che dovranno essere giustificate da seri e validi motivi;
- D) mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sociale, morale e agonistica;
- E) astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa personale che possa coinvolgere direttamente o indirettamente la società, senza il benestare del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 7

Organi della società

Sono organi della società :

- A) L'assemblea dei soci;
- B) Il Consiglio Direttivo di Società;
- C) Il Presidente.

Il Consiglio direttivo ed il Presidente rimangono in carica per tutto il quadriennio olimpico.
Tutte le cariche sono onorifiche e non retribuite.

ARTICOLO 8

L'assemblea Ordinaria

L'assemblea è il massimo organo della società e può essere convocata sia in seduta ordinaria che straordinaria.

- A) L'assemblea è composta dai soci regolarmente iscritti e maggiorenni. I soci minorenni potranno essere rappresentati da un genitore. I soci partecipanti non possono essere portatori di più di due deleghe.
- B) L'assemblea verrà convocata almeno una volta all'anno per :
 1. discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria;
 2. approvare il rendiconto economico finanziario preparato dal Consiglio Direttivo di Società
 3. determinare le quote sociali;
 4. definire i criteri generali di attività futura;
 5. nominare organi direttivi;
 6. discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- C. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti, sia diretta che per delega di almeno 3/5 dei soci, mentre in seconda convocazione (trascorsi almeno 30 minuti dalla prima), qualsiasi sia il numero dei soci.
- D. La convocazione avviene per lettera, da inviare almeno sette giorni prima della data stabilita, e deve indicare l'ordine del giorno.
- E. Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 9

L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dalla metà più uno dei Soci. Le modalità di convocazione sono identiche a quelle previste per l'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è valida con le medesime modalità della Ordinaria e può deliberare sui seguenti argomenti :

- A) modifica dello statuto;
- B) conferimento cariche ad Honorem;
- C) nuove nomine di membri e componenti societari;
- D) scioglimento della Società;
- E) ogni argomento posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10

Requisiti di eleggibilità

Per poter ricoprire cariche sociali, i Soci dovranno avere i seguenti requisiti:

- A) essere cittadini italiani ed avere la maggiore età;
- B) non avere riportato condanne penali;
- C) non essere stati assoggettati, da parte del Coni e di altre Federazioni sportive nazionali, a provvedimenti disciplinari o inibizioni.

ARTICOLO 11

Il presidente

Il Presidente viene eletto con suffragio diretto dell'Assemblea a maggioranza semplice e ha le seguenti mansioni e facoltà:

- A) rappresentanza legale della Società nei confronti della Federazione e di terzi;
- B) convoca l'Assemblea e presiede il Consiglio direttivo;
- C) assume provvedimenti di estrema urgenza, salvo ratifica del Consiglio;
- D) presenta all'Assemblea la relazione tecnico-morale-finanziaria della Società.

In caso di impedimento viene sostituito dal Dirigente Responsabile o dal Consigliere più anziano in carica.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo di Società

Il Consiglio Direttivo di Società viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di dieci consiglieri.

Il consiglio è convocato dal Presidente nelle seguenti occasioni :

- almeno 6 volte all'anno;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- a richiesta di almeno tre Consiglieri.

Nel suo ambito vengono assegnati i seguenti incarichi specifici:

- Segretario;
- Tesoriere;
- Commissari di disciplina (almeno due);
- Ogni altro necessario al buon funzionamento della Società.

Il Consiglio Direttivo di Società delibera a maggioranza semplice (in caso di parità di voti il voto del Presidente sarà determinante) su:

- A) ammissione nuovi soci;
- B) Preparazione rendiconto tecnico-morale-finanziario;
- C) Programmazione attività promozionale, didattica, sportiva ed agonistica, secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci.
Inoltre:
 - D) Vigila sull'attività della Società e dei Soci nel rispetto delle norme statutarie e federali;
 - E) Intraprende tutte le iniziative ed i provvedimenti che si rendono necessari per dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - F) Ricerca mezzi o iniziative, quali sponsorizzazioni o incentivi, per lo sviluppo della Società, sempre e comunque nel rispetto e nella salvaguardia della dignità della Società e dei Soci.

ARTICOLO 13

Decadenze - Impedimenti

Il Presidente ed il Consiglio decadono nei seguenti casi:

- A) Per dimissioni del Presidente o mancata approvazione da parte dell'Assemblea della relazione tecnico-morale-finanziaria o del rendiconto economico finanziario;
- B) Per dimissioni o decadenza anche non contemporanea della metà più uno dei componenti del Consiglio nel corso del quadriennio olimpico.

Nell'ipotesi A l'ordinaria amministrazione spetterà all'intero Consiglio che dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Nell'ipotesi B l'ordinaria amministrazione spetterà al Presidente che dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 14

Cessazione della Società

La società cessa di esistere nei seguenti casi:

- A) scioglimento;
- B) mancanza del numero dei soci (minimo dieci);
- C) fusione con altra Società;
- D) assorbimento da parte di altra Società.

Nei casi A e B, pareggiate le eventuali posizioni debitorie, il patrimonio liquidato verrà devoluto a Società sportive, possibilmente in ambito arcieristico.

La scelta della società o delle società di cui sopra sarà decisa a maggioranza dalla assemblea dei soci ancora tesserati.

ARTICOLO 15

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- A) per dimissioni scritte e motivate;
- B) morosità nel pagamento delle quote sociali;
- C) per radiazione.

Al punto A si ricorda che il Socio atleta, indipendentemente dall'età, ha nei confronti della Società un vincolo di appartenenza quadriennale in relazione all'anno agonistico che decorre dal 1° gennaio del primo tesseramento; decorso tale termine il vincolo decade.

Al punto C il provvedimento viene preso dalla Commissione di disciplina per motivi di estrema gravità, udito prima l'interessato, il quale potrà fare ricorso all'organo di giustizia societario.

ARTICOLO 16

Nullaosta al passaggio ad altra Società

Il Socio atleta può chiedere, motivandolo per iscritto, il nullaosta al passaggio ad altra Società.

Il nullaosta non potrà essere concesso per l'anno agonistico in corso in cui l'atleta abbia preso parte a gare federali con la società di appartenenza.

ARTICOLO 17

Iscrizione a più Società

I Soci potranno essere iscritti a più società sportive aventi anche stesse caratteristiche e finalità morali e sportive a quella di appartenenza, ma per il Socio atleta non potrà essere concesso più di un tesserino Fitarco.

ARTICOLO 18

Commissione di disciplina

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto i componenti della Commissione di disciplina (composta di 2 Consiglieri) si riuniranno per esaminare fatti comportamentali dei Soci che possano pregiudicare l'immagine ed il buon funzionamento della Compagnia.

La Commissione di disciplina, a seconda della gravità dell'infrazione, può comminare:

- A) l'ammonizione;
- B) la diffida;
- C) l'ammenda;
- D) la sospensione dall'attività per un periodo massimo di un anno;
- E) la radiazione.

ARTICOLO 19

Organo di giustizia

È l'organo chiamato a giudicare, con giudizio inappellabile, i ricorsi dei Soci colpiti da sanzioni disciplinari.

Esso sarà composto dal Presidente della Società e da quattro Soci eletti ed aventi i seguenti requisiti:

- abbiano la maggiore età;
- siano Soci da almeno un anno;
- non abbiano cariche nell'ambito della Società.

ARTICOLO 20

Associazionismo

Su approvazione a maggioranza dell'Assemblea dei Soci, la Società potrà associarsi ad enti di promozione e di propaganda sportiva, culturale, turistica e ricreativa, con compiti di formazione professionale, di tutela ed assistenza previdenziale, riconosciuti dal Coni, mantenendo comunque il proprio Stauto e fine come da art.1 dello Statuto societario.

ARTICOLO 21

Norme applicative dello Statuto

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono per analogia ed in quanto applicabili le norme dello Statuto e del Regolamento organico, sportivo e di giustizia della FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO.

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 21/06/2015